

SUN POWER PLAN

Sommario

Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2011

Norme che regolano l'assicurazione in generale	Pag. 2	Condizioni aggiuntive sempre operanti	Pag. 6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede		Art.A. 5 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia		Art.A. 6 - Grandine	
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione		Art.A. 7 - Onorario periti	
Art. 4 - Diminuzione del rischio		Art.A. 8 - Scoperti e limiti di indennizzo	
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro		Art.A. 9 - Caratteristiche costruttive del fabbricato presso cui è installato l'impianto assicurato	
Art. 6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione		Art.A.10 - Misure di sicurezza	
Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza		Condizioni particolari relative alla Sezione A)	Pag. 8
Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate		Art.A.11 - Ricorso terzi	
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro		Art.A.12 - Furto	
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno		Art.A.13 - Guasti alle macchine	
Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno		Art.A.14 - Danni da interruzione di esercizio	
Art. 12 - Mandato dei periti		Norme che regolano la Sezione B)	
Art. 13 - Altre assicurazioni		Responsabilità Civile	Pag. 9
Art. 14 - Limiti di indennizzo		Art. B. 1 - Oggetto dell'assicurazione	
Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo		Art. B. 2 - Estensione territoriale	
Art. 16 - Oneri fiscali		Art. B. 3 - Persone non considerate terzi	
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge		Art. B. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione	
Norme che regolano la Sezione A) Danni Diretti	Pag. 4	Art. B. 5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	
Art.A. 1 - Rischio assicurato		Informativa ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - D.Lgs. 196/2003	Pag. 11
Art.A. 2 - Esclusioni			
Art.A. 3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno			
Art.A. 4 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale			

SUN POWER PLAN

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892 - 1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato possa provare che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale. La Compagnia ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento del premio, questo, essendo **unico ed indivisibile**, è dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del premio stesso. Il Contraente riconosce inoltre alla Compagnia il diritto di richiedere il pagamento anticipato delle rate di premio non ancora scadute riferite al periodo assicurativo in cui si sia verificato un sinistro.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del

giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- relativamente al danno materiale e diretto di cui alla Sezione A):
 - a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
 - b) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
 - c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

- relativamente al danno indiretto (art. A.14 - Danni da interruzione di esercizio):
 - e) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
 - f) fornire a sue spese alla Compagnia entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Compagnia potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
 - g) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Compagnia stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno

Valevole esclusivamente per la Sezione A)

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno

Valevole esclusivamente per la Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 - Mandato dei periti

Valevole esclusivamente per la Sezione A)

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9.

I Periti devono inoltre:

- 3) per i danni diretti verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. A.3;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità Giudiziaria.

Art. 13 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Limitatamente alla Sezione A), in caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto inoltre a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tale indennizzo - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo

calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 - Limiti di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo

Valevole esclusivamente per la Sezione A)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno in conformità a quanto disposto dall'art. A.3 e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. A.2 lettera h).

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano la Sezione A) Danni Diretti

Art. A.1 - Rischio assicurato

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, collegato alla rete (qualora si tratti di impianto fotovoltaico), collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso (art. A.2).

L'assicurazione è prestata esclusivamente per l'impianto indicato nella scheda di polizza.

La Compagnia indennizza altresì:

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi

di smaltimento degli stessi sino alla concorrenza del limite indicato all'art. A.8, fermo quanto disposto dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. A.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
 - b) atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
 - c) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno;
 - d) alluvioni, inondazioni, allagamento;
 - e) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - f) grandine;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- La Compagnia non indennizza altresì i danni:
- g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
 - h) causati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
 - i) da furto;
 - l) dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno;
 - m) conseguenti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere;
 - n) di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio;
 - o) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
 - p) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore dell'impianto assicurato;
 - q) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
 - r) a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente

comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- 1) controlli di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- s) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
 - t) indiretti di qualunque natura;
 - u) causati da animali;
 - v) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
 - w) causati o risultanti da:
 - 1) virus informatici di qualsiasi tipo;
 - 2) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - 3) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 - 4) anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.
 - z) causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - 1) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - 2) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - 3) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Art. A.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'ammontare del danno si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro con altre nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che delle cose stesse, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo dell'impianto entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Compagnia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore allo stato d'uso calcolato al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fattura o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Art. A.4 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore dell'impianto eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore al momento del sinistro. In ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Condizioni aggiuntive sempre operanti

Art. A.5 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. A.2 lettera b) risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo,

perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare pari al 5% del premio relativo alla Partita 1) Impianto. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art.A.8.

Art. A.6 - Grandine

A parziale deroga dell'art. A.2 lettera f), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine all'impianto assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art.A.8.

Art. A.7 - Onorario periti

La Compagnia rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato all'art.A.8.

Art. A.8 - Scoperti e limiti di indennizzo

Per le garanzie prestate in polizza, se sempre operanti o se selezionate nella Scheda di Polizza, si intendono fissati i seguenti scoperti e limiti di indennizzo per sinistro ed annualità. Qualora il bene assicurato sia un impianto solare termico si applicano gli scoperti e i limiti di indennizzo applicabili a impianti fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 20kWp.

Potenza impianto inferiore o uguale a 20kWp						
	Impianti a terra o a tetto ubicati ad altezza inferiore a 4 mt. dal suolo			Impianti a tetto ubicati ad almeno 4 mt. dal suolo		
	Scoperti con il minimo di		Limiti di indennizzo per sinistro e annualità	Scoperti con il minimo di		Limiti di indennizzo per sinistro e annualità
	Scoperto	minimo		Scoperto	minimo	
Per ogni sinistro <i>ad eccezione di:</i>	5%	€ 250	somma assicurata alla partita I	5%	€ 250	somma assicurata alla partita I
Furto, atti vandalici	25%	€ 1.000	60% somma assicurata alla partita I	15%	€ 1.000	60% somma assicurata alla partita I
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio	15%	€ 500	80% somma assicurata alla partita I	10%	€ 500	80% somma assicurata alla partita I
Grandine	5%	€ 250	50% somma assicurata alla partita I	5%	€ 250	50% somma assicurata alla partita I
Guasto alle macchine e fenomeno elettrico	5%	€ 250	60% somma assicurata alla partita I	5%	€ 250	60% somma assicurata alla partita I
Spese di demolizione e sgombero	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo
Onorario periti	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 500	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo con il massimo di € 500

Potenza impianto superiore a 20kWp						
	Impianti a terra o a tetto ubicati ad altezza inferiore a 4 mt. dal suolo			Impianti a tetto ubicati ad almeno 4 mt. dal suolo		
	Scoperti con il minimo di		Limiti di indennizzo per sinistro e annualità	Scoperti con il minimo di		Limiti di indennizzo per sinistro e annualità
	Scoperto	minimo		Scoperto	minimo	
Per ogni sinistro <i>ad eccezione di:</i>	5%	€ 500	somma assicurata alla partita I	5%	€ 500	somma assicurata alla partita I
Furto, atti vandalici	20%	€ 2.500	50% somma assicurata alla partita I con il massimo di € 250.000	15%	€ 2.500	50% somma assicurata alla partita I con il massimo di € 250.000
Furto, limitatamente a impianti non integrati, con impianto di allarme attivo, ma in assenza degli accorgimenti di difesa di cui all'art. A.10 lett. c)			GARANZIA NON OPERANTE	25%	€ 2.500	50% somma assicurata alla partita I con il massimo di € 100.000
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio	15%	€ 2.500	70% somma assicurata alla partita I	15%	€ 2.500	70% somma assicurata alla partita I
Grandine	5%	€ 1.000	70% somma assicurata alla partita I	5%	€ 1.000	70% somma assicurata alla partita I
Guasto alle macchine e fenomeno elettrico	5%	€ 1.000	60% somma assicurata alla partita I	5%	€ 1.000	60% somma assicurata alla partita I
Spese di demolizione e sgombero	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo
Onorario periti	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 500	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 500

Art. A.9 - Caratteristiche costruttive del fabbricato presso cui è installato l'impianto assicurato

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato su cui è installato l'impianto descritto nella scheda di polizza sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili. Per gli impianti installati a terra deve possedere tali caratteristiche il fabbricato di cui l'impianto costituisce pertinenza. Qualora tra l'impianto installato a terra ed il fabbricato vi sia uno spazio vuoto uguale o superiore a 10 mt. l'assicurazione sarà operante indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del fabbricato stesso.

Art. A.10 - Misure di sicurezza

Relativamente ai soli impianti fotovoltaici, l'operatività delle garanzie furto, atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio è subordinata alla presenza delle seguenti misure di sicurezza:

- a) per impianti di potenza inferiore o uguale a 20kWp:
 - per impianti posti a terra o su tetto, o tettoia, o pensilina, di altezza inferiore a mt. 4: esistenza di recinzione metallica o sistema equivalente (es. calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a mt. 1,80;
- b) per impianti di potenza superiore a 20kWp:
 - sistema di allarme (perimetrale/volumetrico, a microonde, infrarossi, fibra ottica); l'allarme dovrà essere costantemente collegato in remoto con le Forze dell'Ordine o con una centrale operativa di pronto intervento (certificata ai sensi del TULP 134), contrattualmente obbligata a intervenire, in caso di allarme o anomalie, in modo tempestivo e dimostrabile attraverso apposito sistema di rilevamento;
 - per impianti posti a terra o su tetto di altezza inferiore a mt. 4: dovrà inoltre essere presente recinzione metallica o sistema equivalente (es. calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a mt. 1,80;
- c) per tutti gli impianti, ad eccezione degli impianti integrati a tetto, ai fini dell'operatività della sola garanzia furto:
 - esistenza di almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o con testa antimanomissione/antifurto;
 - tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.

Per impianti non integrati di potenza superiore a 20 kWp, posizionati a tetto ad almeno 4 mt. dal suolo e con impianto di allarme attivo, ma in assenza degli accorgimenti di difesa

sopra indicati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art. A.8.

In caso di assenza o non operatività dei sopraelencati sistemi di sicurezza le garanzie furto e atti di terzi in generale sono da intendersi **NON OPERANTI** salvo quanto sopra espressamente derogato.

Condizioni particolari relative alla Sezione A)

Valide in quanto richiamate nella Scheda di polizza e purché sia stato corrisposto il relativo premio

Art. A.11 - Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e riportato alla Partita 2) Ricorso terzi, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 9/4/91 n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. A.12 - Furto

A parziale deroga dell'art. A.2 lettera i), ferme le altre esclusioni previste in detto articolo, la Compagnia risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate a condizione che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto è fissato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art. A.8.

Art. A.13 - Guasti alle macchine

A parziale deroga dell'art. A.2 lettera m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le altre esclusioni previste in detto articolo, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri dell'impianto assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art. A.8.

Art. A.14 - Danni da interruzione di esercizio

Condizione valida esclusivamente per gli impianti fotovoltaici

A parziale deroga dell'art. A.2 lettera t) la Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato la diaria giornaliera di 1,7 € per kWp installato, per ciascun giorno, successivo al 3°, di fermo totale dell'impianto fotovoltaico conseguente ad un sinistro indennizzabile che abbia colpito la Partita 1) Impianto.

La diaria sarà corrisposta per un massimo di 90 giorni per sinistro e per anno.

Per fermo totale dell'impianto si intende la mancata produzione di energia elettrica da parte dell'impianto assicurato; nel caso in cui il sinistro interessi solo in parte l'impianto assicurato e determini soltanto una riduzione della produzione di energia, la diaria giornaliera verrà ridotta in proporzione.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, il Contraente o l'Assicurato dichiara che i sistemi di controllo e allarme dell'impianto consentono di rilevare la mancata o anormale produzione di energia elettrica e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Compagnia con il mezzo

più rapido disponibile.

Nel caso di guasto o malfunzionamento ai dispositivi di controllo e di sicurezza, o di assenza degli stessi, i tre giorni di franchigia decorrono dal momento in cui il sinistro viene denunciato alla Compagnia.

Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

a) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

b) sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

c) penali, indennità o multe dovute a terzi;

d) sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato.

Norme che regolano la Sezione B) Responsabilità Civile

Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per la proprietà e/o conduzione dell'impianto descritto in polizza.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dall'impianto assicurato.

Art. B.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino presso l'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

Art. B.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro

rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. B.4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

Art. B.5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - D.Lgs. 196/2003

Gentile Cliente, in applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sui trattamenti dei Suoi dati personali e sui diritti che Le spettano¹.

I. Trattamenti dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Compagnia tratta dati personali che La riguardano - raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - nel quadro delle finalità assicurative (e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per : valutazione del rischio, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, attività antifrode e di tutela dei propri diritti, ecc.)⁵, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Per quanto attiene ai dati personali comuni si tratta in generale di casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento:

- dei Suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, per eventuali ipotesi diverse dai casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;
- per il trattamento degli eventuali dati sensibili⁶ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁷ - ad esempio i dati giudiziari - è effettuato, nei limiti strettamente necessari, come previsto dalle norme e dalle Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali).

Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente con la nostra Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero⁸ - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁹. Gli ulteriori consensi che chiediamo riguardano, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni ai soggetti suddetti

¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.), in prosieguo per brevità "codice".

² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

³ Ad esempio: contraenti di assicurazioni cui l'interessato risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati; agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.; soggetti che, per soddisfare le richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 9, sesto e settimo trattino).

⁴ Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio, per Casellario Centrale Infortuni e Motorizzazione Civile.

⁵ Per maggiori dettagli v. nota 2.

⁶ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

⁷ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

⁸ Anche extra UE.

⁹ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti e broker di assicurazione e di riassicurazione, loro collaboratori e dipendenti e incaricati, nonché produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; fiduciari; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali - per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela - (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari e di rating; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 13);
- altre società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa; ciò anche con riferimento all'attività svolta da ANIA, di concerto con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, a tutela dei diritti dell'industria assicurativa e della collettività rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati);
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (C.so Venezia, 48 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o

e trasferimenti all'estero¹⁰, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti dei dati personali ed eventualmente sensibili all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti¹¹.

Precisiamo che senza i dati suddetti e senza il conferimento dei consensi ora indicati, trattandosi di trattamenti obbligatori o comunque di trattamenti la cui omissione rende impossibile in tutto o in parte l'erogazione, dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, non potremo fornire in tutto o in parte i servizi e/o prodotti stessi.

II. Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione

La nostra Compagnia intende inoltre effettuare trattamenti dei dati per finalità di profilazione al fine di individuare le Sue necessità, in modo da poter creare offerte personalizzate che Le consentano di effettuare scelte rispondenti alle Sue esigenze assicurative. Le chiediamo quindi di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di profilazione.

Inoltre, per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹². Il consenso richiesto riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti ed eventuali comunicazioni effettuati da tali soggetti autonomi per dette attività di profilazione che vengono svolte tramite i soggetti stessi.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto a concederlo non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

III. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Compagnia al fine di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e di effettuazione di ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché di svolgimento di attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (anche per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie al Suo indirizzo), così da consentirci un costante miglioramento dei nostri prodotti / servizi e di tenerLa informata.

Per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano per nostro conto - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹³ e che collaborano ai trattamenti indicati; il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti per le finalità suddette.

Solo se Lei conferisce apposito ulteriore consenso, le attività promozionali suddette potranno essere, inoltre, svolte anche mediante l'utilizzo della posta, posta elettronica, fax, oppure avvalendosi di sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo.

I trattamenti per finalità promozionali potranno essere effettuati, solo se Lei presta il relativo consenso, anche mediante l'incrocio dei dati ricavabili dall'attività di profilazione e/o utilizzando gli stessi, di cui al punto II della informativa, anche al fine di poter creare

assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Convenzione CARD (Piazza S. Babila, 1 - Milano) per la cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del Risarcimento Diretto ed ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 148 e 150 del D.Lgs 209/2005 e del DPR N° 254/2006 ; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui agli artt. 125 e 126 del D. Lgs. 209/2005, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser Roma, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, regola fra le imprese i rapporti

economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di Risarcimento Diretto e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia - Via Nazionale 92 Roma; Casellario Centrale Infortuni (Via R. Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Dipartimento Trasporti Terrestri (Via di Settebagni 333 - Roma) - il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da

e farLe conoscere, con comunicazioni dirette, apposite offerte elaborate tenendo conto delle Sue esigenze su misura per Lei.

Precisiamo che tutti i consensi richiesti in questa sezione sono del tutto facoltativi e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

IV. Modalità di utilizzo dei dati personali

I dati sono trattati¹⁴ dalla nostra Compagnia - Titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Codice, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti e/o le attività di natura assicurativa sopra indicate, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali e/o di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati ed eventualmente trasferiti all'estero¹⁵, per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Compagnia, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori, espressamente designati, Incaricati e/o Responsabili, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti

già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹⁶, che sono stati designati di norma¹⁷ Responsabili Esterni di trattamento; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I consensi sopra richiesti si riferiscono, come precisato, anche alle modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

V. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dalla nostra Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁸. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso **RSA** - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Privacy, Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@it.rsagroup.com¹⁹. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile consultando il sito internet www.rsagroup.it.

altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; V.V.F.F.; V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

¹⁰ Anche extra UE.

¹¹ Vedasi nota 9.

¹² I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene il Titolare (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società assimilate; assicuratori, coassicuratori; agenti e broker di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM.

¹³ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

¹⁴ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.

¹⁵ Anche extra UE.

¹⁶ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di Responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "Titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 9, secondo trattino).

¹⁷ Salvo alcuni che operano come Titolari Autonomi.

¹⁸ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

¹⁹ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina "Responsabili trattamento dati personali".

